



Città di Legnano

REGOLAMENTO GENERALE DEL PALIO DI LEGNANO

Approvato con Deliberazione CC n. 59 del 12/05/2009
Modificato con Deliberazione CC n. 23 del 09/04/2013
Modificato con Deliberazione CC n. 35 del 28/04/2015
Modificato con Deliberazione CC n. 55 del 24/05/2016
Modificato con Deliberazione CC n. 42 del 24/04/2018
Modificato con Deliberazione CC n. 12 del 22/02/2022
Modificato con Deliberazione CC n. 48 del 30/04/2024
Modificato con Deliberazione CC n. 5 del 3/3/2026

REGOLAMENTO GENERALE DEL PALIO DI LEGNANO

ART. 1

Per tradizione secolare la Città di Legnano, memore della storica battaglia che elevò il suo nome a simbolo di gloria nazionale e di libertà dei Comuni, allo scopo di rievocare e mantenere vivi i valori di tale evento celebra, di norma all'ultima domenica di maggio, il Palio delle Contrade.

Il Palio di Legnano è la rievocazione che si organizza ogni anno in Città - al fine di valorizzare gli ideali di libertà e di autonomia dei Comuni e della storica Battaglia di Legnano che si combatté il 29 maggio 1176, che con Legge Regionale n° 15 del 26/11/2013 è stata proclamata Festa Regionale Lombarda - e che comprende la sfilata storica, la gara ippica nonché tutte le cerimonie di rito e le manifestazioni ufficiali.

Il Palio di Legnano è il momento culminante dell'attività culturale e di aggregazione sociale delle Contrade cittadine.

ART. 2

Le Contrade, espressione di popolo, sono costituite dal complesso dei contradaioi.

Le Contrade sono associazioni autonome e come tali provvedono alla loro amministrazione e svolgono la loro attività in modo indipendente, conformandosi alle norme previste dai propri statuti ed ispirandosi alle antiche tradizioni.

Le Contrade sono tenute ad osservare le prescrizioni del Regolamento Generale del Palio di Legnano, a far parte del Collegio dei Capitani e delle Contrade e a rispettarne lo Statuto.

Le Contrade sono otto.

S. AMBROGIO: scudo tagliato verde e giallo. Due quadrati gialli in campo verde, staffile in campo giallo. Motto: ODERINT DUM METUANT

S. BERNARDINO: scudo dai colori rosso-bianco a taglio obliquo nel cui centro appare la figura del sole radiante a otto punte con l'iscrizione a caratteri gotici NBS "Noster Bernardinus Sanctus". Motto: PONS GLORIAE VIRTUTEM LIGAT.

S. DOMENICO: scudo verde con cane bianco con in bocca una fiaccola e due bande bianche trasversali tronche. Motto: IN VIRIDE SPES.

S. ERASMO: scudo tagliato azzurro e bianco. Al centro un corvo nero. Motto: IN PUGNAM E COLLE PER CORVUM AMOR ET FULGOR.

LA FLORA: scudo rosso con banda merlata trasversale verso destra di colore blu, due fiori quadrilobati blu, uno in ciascuno dei campi contrapposti alla banda. Motto: SIA SEME LA VIRTU' VITTORIA IL FIORE.

LEGNARELLO: scudo lombardo con sole nascente in oro con rossa croce al centro, su sfondo rosso. Motto: SOLI NEL SOLE.

S. MAGNO: scudo rosso in palo bianco. Ha i simboli della Basilica Romana Minore. Al rosso di sinistra la mitra, al bianco l'ombrello vescovile e le chiavi prepositurali, al rosso di destra il pastorale. Motto: NON SEMEL VICTOR SED SEMPER PRIMUS.

S. MARTINO: scudo crociato con croce bianca in campo blu. Simbolo dell'insegna è S. Martino a cavallo nell'atto di spartire il suo mantello col mendico. Motto USQUE AD FINEM.

Le loro insegne, gonfalon, stemmi, costumi, rappresentazioni singole e collettive non possono essere riprodotte ed esposte al pubblico e diffuse su pubblicazioni, che non siano quelle proprie di Contrada, senza la preventiva autorizzazione del Collegio dei Capitani e delle Contrade e delle stesse Contrade interessate.

Per quanto sopra specificato sono fatti salvi e riconosciuti i diritti del Comune di Legnano, della Famiglia Legnanese e del Collegio dei Capitani e delle Contrade, quali Enti che concorrono alla realizzazione del Palio, per la riproduzione, ad uso proprio, in pubblicazioni proprie o con altri mezzi di divulgazione.

Le suddette insegne e i marchi sono depositati, unitamente agli statuti, presso il Comune, la Famiglia Legnanese, il Collegio dei Capitani e delle Contrade e la Fondazione Palio di Legnano ETS che ne cura i brevetti.

ART. 3

All'organizzazione, programmazione e calendarizzazione del Palio, di tutte le cerimonie di rito e delle manifestazioni ufficiali sovrintendono il Comune di Legnano, la Famiglia Legnanese e il Collegio dei Capitani e delle Contrade, fondatori della Fondazione Palio di Legnano ETS.

ART. 4

Il Cavaliere del Carroccio è nominato dai Magistrati del Palio con mandato triennale, con le modalità previste dallo Statuto della Fondazione Palio di Legnano ETS.

Il Cavaliere del Carroccio svolge le funzioni di coordinatore del Palio, può provvedere al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione Palio di Legnano ETS, il cui Statuto ne disciplina l'operatività.

Può essere revocato dai Magistrati del Palio su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Palio di Legnano ETS.

ART. 5

I Magistrati del Palio sono il Sindaco, che assume il titolo di Supremo Magistrato e presiede le riunioni del Collegio dei Magistrati, il Presidente della Famiglia Legnanese e il Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade.

ART. 6

I Magistrati del Palio riuniti in Collegio svolgono funzioni cerimoniali e di rappresentanza, sovrintendono allo svolgimento del Palio, ratificano le nomine delle reggenze, accolgono e convalidano le iscrizioni delle Contrade al Palio.

ART. 7

Le funzioni disciplinari e sanzionatorie sono svolte dal Collegio dei Giudici, che opera secondo le modalità di costituzione e di funzionamento disciplinate dallo specifico Codice attuativo di cui al successivo art. 16.

ART. 8

Le cerimonie, la sfilata storica, la gara ippica e le manifestazioni ufficiali si svolgono sul territorio comunale di Legnano secondo le modalità previste dagli specifici Codici attuativi. La effettuazione di Palii straordinari può essere deliberata solamente dal Collegio dei Magistrati del Palio.

ART. 9

Il Palio attualmente può essere disputato dalle Contrade: SANT'AMBROGIO, SAN BERNARDINO, SAN DOMENICO, SANT'ERASMO, LA FLORA, LEGNARELLO, SAN MAGNO, SAN MARTINO.

Esistevano due Contrade, ora soppresse: OLMINA e PONZELLA, le cui insegne sono custodite rispettivamente dalle Contrade LEGNARELLO e SAN BERNARDINO.

Il sostegno all'attività delle Contrade è disciplinato dalle norme in materia.

La suddivisione del territorio comunale nelle diverse Contrade è definita e approvata dal Collegio dei Capitani e delle Contrade.

Sono territori comuni a tutte le Contrade: il campo per la corsa del Palio, l'area compresa tra la Basilica e le pedane della piazza S. Magno, il Castello con tutta l'area dell'isola circostante e il Palazzo Municipale.

In suddette aree di norma non possono esser svolte manifestazioni dalle singole Contrade a qualsiasi titolo organizzate.

In deroga al divieto di cui al capoverso precedente, le Contrade possono richiedere al Comune l'uso del Castello e dell'area dell'isola circostante per non più di due volte l'anno per l'organizzazione di proprie iniziative ed eventi, ivi compresa la Cena della Vittoria da parte della Contrada vincitrice del Palio. La richiesta di utilizzo può essere anche per più giorni consecutivi, che sarà computata come una purché non comprenda due fine settimana successivi.

Il Castello e l'area dell'isola circostante non possono essere utilizzati dalle Contrade nel periodo che va dalla prima Cerimonia di rito (Traslazione della Croce dalla Contrada vincente alla Basilica di San Magno ed emissione del Bando) sino alla Traslazione della Croce dalla Basilica di S. Magno alla Contrada vincente, né per le Investiture di Contrada.

L'uso del Castello (area all'interno delle mura) può essere concesso esclusivamente per iniziative ed eventi compatibili con la natura ed il prestigio dei luoghi, comunque nel rispetto del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 (Codice dei beni culturali).

Per l'uso del Castello e dell'area dell'isola circostante rimane applicabile la disciplina normativa nazionale e locale in materia.

ART. 10

Le Contrade hanno l'obbligo di partecipare alla sfilata storica annuale, hanno il diritto di partecipare alla corsa ippica del Palio ed ai Palii straordinari, fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari di cui all'apposito Codice.

Le Contrade che non partecipano alla sfilata storica perdono il diritto alla partecipazione alla gara ippica.

Le contrade a cui è interdetta la partecipazione alla corsa del Palio a seguito di sanzioni comminate hanno in ogni caso l'obbligo di partecipare alla sfilata storica, pena la loro esclusione dalla corsa anche del Palio dell'anno successivo.

Le Contrade sono tenute a:

- indire assemblee pubbliche secondo i propri statuti;
- osservare la qualità dei costumi per la sfilata storica, che devono corrispondere per foggia, colore ed accessori all'epoca; i ricami e le decorazioni devono essere preventivamente presentati per l'accettazione alla Commissione Permanente Costumi, secondo l'apposito Codice attuativo.

ART. 11

Le Contrade sono tenute a depositare presso il Collegio dei Capitani e delle Contrade i bozzetti originali delle proprie insegne con dimensioni, foggia, colori dei propri gonfaloni e delle bande di Contrada. In caso di rifacimento del gonfalone, questi deve essere eseguito secondo detti bozzetti. Gli stemmi, eseguiti in n. 4 esemplari identici e precisi nel loro contenuto, avallati dal Collegio dei Magistrati del Palio, con date e firme sul retro e previo deposito di brevetto, sono collocati presso:

- il Comune
- il Collegio dei Capitani e delle Contrade
- la Famiglia Legnanese
- la Fondazione Palio di Legnano ETS.

In ogni documento ufficiale di Contrada non è ammesso adottare stemmi diversi da quelli depositati.

ART. 12

In considerazione delle finalità del Palio, in assenza dell'approvazione del Collegio dei Magistrati del Palio è vietato promuovere pubblici concorsi, lotterie, pubblicità o altre iniziative non finalizzate agli interessi generali della manifestazione e aventi riferimento alle Contrade, ai costumi, ai gonfaloni, agli stemmi, al Palio delle Contrade o quanto altro possa essere inerente alla manifestazione.

ART. 13

Ciascuna Contrada deve notificare ogni anno per lettera entro il 30 ottobre al Collegio dei Capitani e delle Contrade i nominativi del Capitano, del Gran Priore, della Castellana, del Vice Gran Priore e dello Scudiero, eletti o nominati secondo gli statuti che le rispettive Contrade hanno adottato e depositato in Collegio.

Non possono ricoprire le suddette cariche coloro che:

- a) siano interdetti o inabilitati;
- b) siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per reato commesso con dolo.

Non possono inoltre ricoprire il ruolo di:

- CAPITANO coloro i quali non abbiano compiuto il 25° anno di età;
- GRAN PRIORE e VICE GRAN PRIORE coloro i quali non abbiano compiuto il 30° anno di età;
- CASTELLANA e SCUDIERO coloro i quali non abbiano compiuto il 18° anno di età.

Gli stessi decadono automaticamente in caso di sopravvenuta causa ostativa di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il Collegio dei Capitani e delle Contrade, vagliate le nomine pervenute, provvede all'inoltro delle stesse al Collegio dei Magistrati per la ratifica.

ART. 14

Le manifestazioni e cerimonie di rito sono:

- Traslazione della Croce dalla Contrada vincente alla Basilica di San Magno ed Emissione del bando,
- Investitura civile dei Capitani – Presentazione delle Reggenze e Iscrizione delle Contrade al Palio,
- Veglia della Croce,
- Cene propiziatorie,
- Celebrazione S. Messa sul Carroccio, con investitura religiosa dei Capitani e Benedizione dei cavalli e dei fantini,
- Sfilata storica,
- Palio delle Contrade,
- Traslazione della Croce dalla Basilica di S. Magno alla Contrada vincente.

L'Emissione del bando si svolge l'ultimo fine settimana di aprile, l'Investitura civile dei Capitani con Presentazione delle Reggenze e Iscrizione delle Contrade al Palio il secondo fine settimana di maggio, la Traslazione della Croce dalla Basilica di S. Magno alla Contrada vincente il fine settimana successivo al Palio.

ART. 15

Il Palio di Legnano si svolge di norma l'ultima domenica di maggio.

Qualora il Palio, su disposizione del Collegio dei Magistrati, sentito il Presidente della Fondazione Palio di Legnano ETS, non si potesse effettuare il giorno stabilito, si disputerà il 2 giugno.

La decisione in merito al rinvio può essere determinata da avverse condizioni meteorologiche, da ragioni di sicurezza dei cavalli o dei fantini o da cause di forza maggiore, ivi incluse ragioni di ordine pubblico.

Il 2 giugno, anche in caso di impossibilità a svolgere la Sfilata Storica, la gara ippica si disputerà all'ora stabilita, in qualsiasi condizione di tempo, fatte salve cause di forza maggiore o ragioni di sicurezza dei cavalli o dei fantini.

Sia l'ultima domenica di maggio, sia il 2 giugno, la valutazione sull'agibilità della pista, sulle cause di forza maggiore o sulla sicurezza dei cavalli e dei fantini compete al Collegio dei Magistrati, sentito il parere della Commissione veterinaria e del Presidente della Fondazione Palio di Legnano ETS.

Il Collegio dei Magistrati può discostarsi motivatamente dai predetti pareri e decidere comunque la disputa della gara ippica, in questo caso assumendone in via diretta la responsabilità.

Di norma, la gara ippica ha inizio al termine della sfilata in campo delle Contrade e può essere disputata solo dalle Contrade regolarmente iscritte.

Alla Contrada vincente la gara ippica viene assegnata la Croce di Ariberto da Intimiano ed il diritto di ospitare la stessa per un anno nella chiesa di Contarda. Ha inoltre diritto ad un premio pari a simbolici 1176 (millecentosettantasei) grammi di argento fino, sotto forma di opera d'arte scultorea, avente per tema il mono del Palio.

Il Capitano della Contrada vincente ha il diritto di fregiarsi della Croce pettorale fino alla disputa del Palio successivo.

La Contrada vincente custodisce, inoltre, insieme alla Croce, la relativa portantina e riceve, durante la Cerimonia di Traslazione della Croce, la banda della vittoria .

Art. 16

Oltre che dal presente Regolamento Generale, l'organizzazione del Palio di Legnano è disciplinata dai Codici attuativi riguardanti specificatamente le seguenti materie:

- Corsa ippica e antidoping
- Cerimonie di rito e manifestazioni del Palio
- Provvedimenti disciplinari e sanzionatori.

L'approvazione e le eventuali modifiche dei suddetti codici e di altri codici eventualmente istituiti, nel rispetto del presente Regolamento Generale, sono di competenza del Collegio dei Magistrati del Palio.

Art. 17 DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Fino alla data di inizio dell'operatività della Fondazione Palio di Legnano ETS rimane efficace ed applicabile il Regolamento Generale del Palio di Legnano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 24/4/2018.